

**Causa C-179/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 marzo 2021

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

11 febbraio 2021

**Ricorrente in cassazione:**

absoluts-bikes and more- GmbH &amp; Co. KG

**Resistente in cassazione:**

the-trading-company GmbH

---

**Oggetto del procedimento principale**

Azione inibitoria in materia di diritto della concorrenza a causa di informazioni incomplete su una garanzia nell'ambito di un'offerta di prodotti su internet

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

La domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») riguarda l'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE relativamente all'esistenza e alla portata di obblighi di informazione su una garanzia del produttore.

## **Questioni pregiudiziali**

1. Se la mera esistenza di una garanzia del produttore faccia sorgere un obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE.
2. In caso di risposta negativa alla prima questione: se la mera menzione di una garanzia del produttore nell'offerta del professionista faccia sorgere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, o se detto obbligo sorga qualora la menzione sia facilmente individuabile dal consumatore. Se sussista un obbligo di informazione anche qualora sia facilmente comprensibile per il consumatore che il professionista si limita a rendere accessibili informazioni del produttore sulla garanzia.
3. Se le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE relativamente all'esistenza e alle condizioni di una garanzia del produttore debbano contenere le stesse informazioni di una garanzia ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12) o se siano sufficienti meno informazioni.

## **Disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione europea**

Articolo 169 TFUE

Articoli 38 e 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Considerando 4, 5 e 7, nonché articolo 2, paragrafo 14, articolo 4, articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83

Articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44

## **Disposizioni nazionali rilevanti**

Articoli 3, 3a e 8 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge tedesca contro la concorrenza sleale; in prosiegue: l'«UWG»)

Articoli 312a, paragrafo 2; 312d, paragrafo 1, prima frase; 434, paragrafo 1, e 479 paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosiegue: il «BGB»)

Articolo 246, paragrafo 1, punto 5, e paragrafo 2, nonché articolo 246a, paragrafo 1, primo comma, prima frase, punto 9, dell'Einführungsgesetz zum Bürgerlichen

Gesetzbuche (legge introduttiva al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»)

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Le parti sono tra loro in concorrenza nella vendita online di coltellini tascabili.
- 2 La resistente e ricorrente in cassazione (in prosieguo: la «resistente») ha messo in vendita un coltellino tascabile del produttore svizzero Victorinox sulla piattaforma internet Amazon. La pagina dell'offerta Amazon non conteneva di per sé alcuna informazione riguardo a una garanzia fornita dalla resistente o da un terzo per il coltello in vendita, ma indicava – sotto la voce «Ulteriori informazioni tecniche» – un link intitolato «Istruzioni per l'uso». Cliccando su tale link si apriva un documento memorizzato su un server del gestore della piattaforma Amazon, consistente in una scheda informativa di due pagine sul prodotto, realizzata e redatta dal produttore del coltello. La seconda pagina riportava il seguente riferimento alla cosiddetta «garanzia Victorinox»:
 

La garanzia Victorinox copre ogni difetto di materiali e di fabbricazione senza limiti di tempo (per i componenti elettronici: 2 anni). I danni derivanti da una normale usura o da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- 3 Pertanto, la ricorrente e resistente in cassazione (in prosieguo: la «ricorrente») ritiene che la resistente non abbia fornito informazioni sufficienti relativamente alla garanzia sul coltello. Ha quindi proposto un'azione inibitoria nei confronti della resistente.
- 4 Il giudice d'appello ha accolto il ricorso, che era stato respinto in primo grado. Con il ricorso per cassazione («Revision»), dichiarato ammissibile dal giudice d'appello e di cui la ricorrente chiede il rigetto, la resistente chiede la conferma della sentenza del Landgericht (Tribunale del Land, Germania).

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 5 Il giudice d'appello ha ritenuto fondato il ricorso e ha accolto l'azione inibitoria ai sensi degli articoli 8, 3 e 3a dell'UWG, in combinato disposto con l'articolo 312d, paragrafo 1, prima frase, del BGB e con l'articolo 246a, paragrafo 1, primo comma, prima frase, punto 9, dell'EGBGB. In base alla sua ratio, perché sussista l'obbligo di informazione del venditore è sufficiente che – come nel caso di specie – l'offerta di beni contenga un riferimento, comunque formulato, all'esistenza di una garanzia.
- 6 L'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dinanzi al giudice del rinvio dipende dalla legittimazione della ricorrente a esperire l'azione inibitoria.

- 7 Ciò presuppone, innanzi tutto, un obbligo per la resistente di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 312d, paragrafo 1, prima frase, del BGB, in combinato disposto con l'articolo 246a, paragrafo 1, primo comma, prima frase, punto 9, dell'EGBGB.
- 8 Ai sensi dell'articolo 312d, paragrafo 1, prima frase, del BGB, nel caso di contratti a distanza il professionista è tenuto a informare il consumatore conformemente alle disposizioni dell'articolo 246a dell'EGBGB. Ai sensi dell'articolo 246a, paragrafo 1, primo comma, prima frase, punto 9, dell'EGBGB, il professionista è obbligato a fornire al consumatore informazioni circa l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie, se applicabili.
- 9 Le suddette disposizioni sono dirette a recepire l'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 e devono quindi essere interpretate conformemente a tale disposizione. Nell'interpretare le disposizioni tedesche, si deve tenere conto del fatto che la direttiva 2011/83, ai sensi del suo articolo 4 e del suo considerando 7, mira a realizzare un'armonizzazione completa degli aspetti della protezione dei consumatori da essa disciplinati. Gli Stati membri non possono quindi mantenere o introdurre in tale settore una normativa più o meno severa.
- 10 L'obbligo di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 si applica non solo nel caso di una garanzia commerciale fornita dallo stesso professionista, ma anche quando la garanzia proviene dal fabbricante del prodotto. Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2011/83, una «garanzia» è qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il garante), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Di conseguenza, il garante può essere non solo il professionista ma anche il produttore.
- 11 La risposta alla questione – controversa nella giurisprudenza e nella dottrina tedesche – se la mera esistenza di una garanzia del produttore faccia sorgere l'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 dipende dal significato dell'espressione «se applicabili» di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
- 12 La formulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 si presta a entrambe le interpretazioni, poiché l'espressione «se applicabili» potrebbe significare sia «in caso di esistenza di una garanzia», sia «in funzione delle condizioni dell'offerta del professionista».
- 13 Dal contesto normativo si potrebbe desumere che la garanzia debba essere menzionata nell'offerta del professionista.

- 14 Le garanzie sono menzionate nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 in relazione ai servizi postvendita. Poiché le informazioni sui servizi postvendita devono essere fornite solo se tali servizi costituiscono oggetto del contratto o, in ogni caso, se sono offerti dal venditore al momento della conclusione del contratto come servizi aggiuntivi a pagamento, si potrebbe ritenere che anche le garanzie debbano essere menzionate nell'offerta.
- 15 Inoltre, gli obblighi del professionista di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 riguardano, in linea di principio, solo le circostanze direttamente connesse al contratto e non i rapporti giuridici tra il consumatore e i terzi. Pertanto, anche l'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 potrebbe essere interpretato restrittivamente nel senso che il professionista debba almeno implicitamente porre i servizi postvendita e le garanzie in collegamento con il contratto, ad esempio facendovi riferimento in sede di negoziazione dello stesso o facendo in qualche modo riferimento all'esistenza di una garanzia nella sua offerta di beni.
- 16 La ratio legis dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 non depone chiaramente a favore di un'interpretazione piuttosto che dell'altra.
- 17 A favore della tesi secondo cui è sufficiente la mera esistenza di una garanzia del produttore depone il fatto che la direttiva 2011/83, ai sensi del suo articolo 1 letto alla luce dei considerando 4, 5 e 7, mira ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, garantendo l'informazione e la sicurezza degli stessi nelle transazioni con i professionisti. Inoltre, la protezione dei consumatori è sancita nelle politiche dell'Unione all'articolo 169 TFUE e all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [in prosieguo: la «Carta»]. Il consumatore dovrebbe essere in grado di confrontare meglio le offerte – comprese quelle transfrontaliere – sulla base di informazioni complete e di soppesare i pro e i contro del contratto per poi prendere una decisione ponderata.
- 18 D'altra parte, la protezione del consumatore non implica necessariamente che un commerciante debba indicare elementi potenzialmente positivi anche per l'acquirente – come una garanzia del produttore – da cui il commerciante stesso non tragga alcun vantaggio in ambito concorrenziale.
- 19 Inoltre, nell'interpretare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, occorre ricordare che i diritti fondamentali dei professionisti non possono essere limitati in maniera sproporzionata.
- 20 In base al considerando 4 della direttiva 2011/83, occorre trovare un giusto equilibrio tra un livello elevato di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, pur preservando la libertà d'impresa dell'imprenditore, garantita dall'articolo 16 della Carta. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, la libertà d'impresa può essere limitata, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo laddove ciò sia necessario e risponda effettivamente a

finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

- 21 In tal senso si presume a favore del professionista che un venditore debba essere libero di valutare autonomamente se la garanzia del produttore nella comunicazione con il cliente rappresenti un vantaggio che valga la pena includere nella presentazione dell'offerta e, nell'ambito della libertà contrattuale, di offrire, se del caso, la merce in vendita senza riferimento all'esistenza di una garanzia del produttore.
- 22 Qualora, invece, si ammettesse un obbligo del venditore di fornire informazioni per il solo fatto che esista una garanzia del produttore dell'oggetto della compravendita, il venditore dovrebbe indagare, per ogni prodotto venduto, talvolta con sforzi notevoli, se esista una garanzia del produttore e, in caso affermativo, a quali condizioni. In tal caso egli dovrebbe anche costantemente controllare la presenza di eventuali cambiamenti e includerli nelle proprie informazioni ai consumatori. Inoltre, nel caso ad esempio di merci composte da singole componenti o nel caso di servizi, potrebbero perfino intervenire contemporaneamente più garanzie di fabbricazione.
- 23 In aggiunta a ciò, il venditore correrebbe un notevole rischio in materia di responsabilità se le sue informazioni sulla garanzia del produttore non fossero aggiornate. Di regola, l'esistenza di una tale garanzia costituirebbe una caratteristica dell'oggetto della compravendita ai sensi dell'articolo 434, paragrafo 1, del BGB. Se il venditore menzionasse nella propria offerta una garanzia del produttore che di fatto non esiste o non esiste più o non corrisponde a quanto indicato, ciò costituirebbe, in linea di principio, un vizio materiale ai sensi dell'articolo 434, paragrafo 1, seconda frase, punto 2, e terza frase, del BGB.
- 24 A ciò si obietta che, con riguardo a una garanzia del produttore, il professionista dovrebbe, in linea di principio, solo informare dell'esistenza di una più ampia garanzia. Un tale obbligo di informazione sarebbe quindi ottemperabile e non rappresenterebbe un onere irragionevole per il professionista.
- 25 Nell'interpretare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, si deve altresì osservare che la questione dell'obbligo del venditore di fornire informazioni con riguardo a una garanzia del produttore si pone parimenti nel caso di contratti di vendita al consumatore nel settore del commercio tradizionale. Anche in tal caso – con l'eccezione degli acquisti di beni di largo consumo – il consumatore deve essere informato sulle garanzie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 312a, paragrafo 2, del BGB, in combinato disposto con l'articolo 246, paragrafo 1, punto 5, e paragrafo 2, dell'EGBGB, diretto a recepire l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, della direttiva 2011/83. Nel settore del commercio tradizionale si pone a maggior ragione la questione di come, ad esempio, un rivenditore possa fornire, con uno sforzo ragionevole, informazioni sulle varie condizioni di garanzia del produttore per ogni singolo prodotto offerto.

- 26 Alla luce di quanto precede, tale Sezione è incline a interpretare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 nel senso che la mera esistenza di una garanzia del produttore, di per sé, non fa sorgere l'obbligo di informazione.
- 27 In caso di risposta negativa alla prima questione, si pone la questione se la mera menzione di una garanzia del produttore nell'offerta del professionista faccia sorgere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, o se detto obbligo sorga qualora detta menzione sia chiaramente visibile al consumatore. Occorre inoltre chiarire se sussista un obbligo di informazione anche qualora sia facilmente comprensibile per il consumatore che il professionista si limita a rendere accessibili informazioni del produttore sulla garanzia.
- 28 Secondo la giurisprudenza dei giudici di grado inferiore, sul professionista che pubblicizzi una garanzia del produttore ricade un obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83.
- 29 Resta invece da chiarire se sul professionista ricada un tale obbligo di informazione anche se non enfatizza nella sua pubblicità la garanzia del produttore. Dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 non risulta in maniera univoca quale forma e quale portata una menzione, ove necessaria, di tale garanzia debba assumere perché sorga un obbligo di informazione.
- 30 Nel caso di specie si potrebbe ritenere, al pari del giudice d'appello, che la mera menzione, nell'offerta di prodotti, dell'esistenza di una garanzia del produttore, senza alcuna enfasi pubblicitaria e in qualsiasi forma, sia sufficiente a far sorgere l'obbligo di indicare le condizioni di tale garanzia.
- 31 D'altra parte, un obbligo di informazione potrebbe fondarsi sul presupposto che una garanzia del produttore sia menzionata in modo da essere facilmente visibile al consumatore, il che appare dubbio nel caso di un riferimento nella seconda pagina di un documento reperibile cliccando su un link intitolato «Istruzioni per l'uso».
- 32 Inoltre, occorre chiarire se sussista in capo al professionista un obbligo di fornire informazioni qualora per il consumatore sia chiaro che l'informazione sull'esistenza di una garanzia del produttore non proviene dal professionista ma dal produttore.
- 33 Infine, qualora sussista un obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, si pone la questione di quale debba essere il contenuto di tale informazione.
- 34 Secondo un orientamento, condiviso anche dal giudice d'appello, la portata sostanziale dell'obbligo di informazione può essere determinata in base al contenuto normativo dell'articolo 479, paragrafo 1, del BGB.

- 35 Ai sensi dell'articolo 479, paragrafo 1, seconda frase, del BGB, una dichiarazione di garanzia deve contenere un riferimento ai diritti del consumatore e al fatto che la garanzia non li limita, e deve indicare l'oggetto della garanzia e tutti gli elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta. Tale normativa è diretta a recepire l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
- 36 Secondo un altro orientamento, l'informativa precontrattuale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 non deve necessariamente comprendere tutte le informazioni che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, devono essere incluse nella dichiarazione di garanzia stessa. A tale riguardo, la questione di quali informazioni siano invece necessarie è oggetto di valutazioni divergenti.